



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 del 18-06-2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI SINISTRI.

Il giorno **diciotto giugno duemiladiciannove**, alle ore **15:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- fra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale, risultano essere prioritarie le azioni volte a tutelare la pubblica incolumità;
- in base alla normativa sopra richiamata, l'Amministrazione comunale deve garantire, in caso di sinistro stradale, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la pulizia della carreggiata e delle sue pertinenze mediante operazioni di recupero di detriti solidi non biodegradabili (frammenti di vetro, plastica e metallo), dell'aspirazione e completa rimozione di liquidi (refrigeranti, lubrificanti e carburanti) nonché del recupero di materiali trasportati dispersi dalla collisione;
- il valore medio degli interventi può essere ipotizzato in euro 800,00 cadauno;
- il costo degli interventi di pulizia va posto a carico dei coinvolti nei sinistri stradali in ragione della responsabilità di ciascuno e che, pertanto, la procedura di recupero degli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere andrebbero richiesti e contrattati con le compagnie assicuratrici;
- la convenzione con una ditta operante nel settore del ripristino della sicurezza del manto stradale post incidente, determinerebbe, nel caso di incidenti nei quali non dovesse essere possibile identificare i responsabili, l'onere della pulizia della platea stradale a carico della ditta convenzionata senza che questa abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione comunale;
- l'attività in questione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- la presente delibera ha lo scopo di garantire la pulizia della platea stradale dai rifiuti generati da sinistri stradali;
- le clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale sono riportate nell'allegato schema di convenzione;

CONSIDERATO che:

- ì il Comune di Treia, per carenza di organico tecnico, non può garantire il tempestivo intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità dei tratti interessati da incidenti stradali;
- ì la creazione di apposita struttura comunale munita delle attrezzature, del personale e delle necessarie autorizzazioni ministeriali risulterebbe essere troppo onerosa, sia in termine di risorse umane che economiche, in relazione al numero d'interventi annui da effettuare;
- ì è necessario, comunque, garantire appieno le attività in questione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- ì è necessario affidare ad idonea ditta, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente anche nel caso in cui, pur rimanendo il conducente del veicolo sconosciuto, sia necessario procedere alla bonifica di liquidi determinanti pericolo occulto per la circolazione stradale, in maniera del tutto gratuita per l'Amministrazione comunale;
- ì l'instaurazione di una collaborazione con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, consentirà di snellire non solo le procedure amministrative ma anche quelle operative in considerazione del fatto che anche le altre Forze di Polizia chiamate ad intervenire sul nostro territorio in caso d'incidente stradale avrebbero un unico referente vincolato da modalità e tempi d'intervento ben definiti;
- ì tale modalità organizzativa consentirebbe di evitare l'appostamento di risorse economiche a bilancio;

- ì la collaborazione de quo, ovvero l'affidamento dell'attività di ripristino post incidente, così come sopra descritta, è qualificabile come concessione di servizio così come qualificata dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo n. 50/2016;
- ì la concessione di servizio trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), sostanziando la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- ì nel caso di specie la controprestazione che spetterebbe ad un operatore esterno – concessionario – consisterebbe nel recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicuratrici dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- ì la modalità d'intervento a chiamata di una società non contrattualmente vincolata comporta, attualmente, il rischio di mancato intervento e l'aggravio di lavoro per la struttura amministrativa del Settore Polizia Locale legata alla ripetitiva procedura di recupero del credito per ogni singolo evento;
- ì in relazione all'indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione di siti internet specializzati e della stessa piattaforma MePA, il valore della concessione possa essere ragionevolmente stimato sotto la soglia dei 40.000 euro;

RITENUTO:

- ì che sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- ì di procedere, pertanto, all'affidamento a ditta specializzata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, del servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di competenza dell'Amministrazione comunale, servizio che verrà svolto nei termini ed alle condizioni indicate nel testo di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ì di stabilire che la convenzione avrà durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione;
- ì di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- gli articoli 30 (principi comuni per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2 (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- la legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'economia o le centrali di committenza regionali);
- l'art. 7 del decreto legislativo n. 187 del 12 novembre 2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico dell'Ambiente” (Norme in materia ambientale) – sanzioni per abbandono di rifiuti anche derivanti da incidente stradale qualora vengano lasciati a bordo strada);
- il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare:
 - art. 1 – fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
 - art. 14 – fra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";
 - art. 15, comma 1, lettera f) *bis* - "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;
 - art. 161, comma 2 - chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di mero atto d'indirizzo, ai fini della presente deliberazione non necessita alcun parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di GARANTIRE il ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e

la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;

3. di DARE ATTO che:
 - il servizio, oltre a garantire, senza alcun onere economico, l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
 - sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
4. di CONFERIRE mandato al Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap", Dott.ssa Barbara Foglia, di attivare la procedura amministrativa di individuazione di idoneo operatore economico in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali per il successivo affidamento del servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di competenza dell'Amministrazione comunale, stabilendo che la convenzione avrà durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
5. di ATTESTARE che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al al GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto 101 del 10 agosto 2018.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 10-06-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 04-09-2019 al 19-09-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 16183 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 04-09-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---